



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 97

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO, DI CUI ALL'ART. 72 DELLA L.P. 07.08.2006, N. 5: APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE, CRITERI GENERALI E BANDI ANNO SCOLASTICO 2024/2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **NOVE** del mese di **OTTOBRE**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO, DI CUI ALL'ART. 72 DELLA L.P. 07.08.2006, N. 5: APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE, CRITERI GENERALI E BANDI ANNO SCOLASTICO 2024/2025.

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi della L.P. 3/2006 sono attribuite alla Comunità le funzioni in materia di assistenza scolastica per favorire il Diritto allo Studio.

Vista la L.P. 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" disciplina al titolo V gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, tra i quali è compresa la concessione degli assegni di studio (Art.72, comma 1, lettera e) e delle facilitazioni di viaggio (Art. 72, comma 1, lettera g).

Visto il D.P.P. 5 novembre 2007 n.24-104/Leg. con il quale è stato emanato il regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in attuazione degli articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006 n. 5.

Visto l'art. 9 comma 2 lettera c) del D.P.P. 5 novembre 2007 n.24-104/Leg. che prevede che possano essere erogate facilitazioni di viaggio nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a fruire di un servizio di trasporto pubblico che gli permetta la frequenza scolastica.

Visto che l'art. 11 del D.P.P. 5 novembre 2007 n.24-104/Leg. stabilisce che la Giunta provinciale individui i parametri di valutazione della condizione economica familiare.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 113 del 30.01.2020 con la quale veniva approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio di cui agli art. 71 e 72 della L.P. 07.08.2006 n. 5 modificata con delibera della Giunta provinciale n. 1404 del 05.08.2022.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1348 del 28.07.2023 modificata con deliberazione n. 1245 del 12/08/2024, avente oggetto: "Attività di coordinamento, monitoraggio ed indirizzo del sistema di valutazione ICEF. Aggiornamento delle modifiche delle disposizioni ICEF approvate dalle politiche di settore".

Visto che la valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla base del modello riguardante il sistema esperto ICEF.

Visto che con riferimento all'anno scolastico 2024/2025, per la valutazione della situazione economica familiare dovranno essere utilizzati, per quanto riguarda il reddito, i dati delle dichiarazioni 2024 relative all'anno 2023 e per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, i dati riferiti al 31.12.2023, in quanto ultimi dati disponibili.

Vista la necessità di individuare gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio (articolo 72 della legge provinciale sulle scuole 7 agosto 2006, n. 5 e relativi regolamenti di attuazione).

Preso atto che l'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato A). In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf). Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3848 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Considerato che al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato B).

Reso noto che ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari a euro 50,00.

Preso atto che il calcolo dell'assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 e un minimo di 22, rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

Considerato che l'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di **euro 4.000,00**.

Si precisa che qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio e per le facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide ed ammesse in graduatoria, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'esito della domanda, ivi compresa l'attribuzione dei punteggi per merito scolastico e dei punteggi per condizione economica familiare, nonché il calcolo dell'importo dell'assegno, eventualmente rideterminato ai sensi del precedente paragrafo, sarà comunicato solo successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria.

Valutata quindi la propria competenza per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio previsti dalla L.P. 05/2006 e s.m..

Appurato che anche per il presente anno scolastico le domande di assegno di studio e di facilitazione di viaggio ai sensi della L.P. 05/2006, devono essere sottoscritte dal richiedente per autocertificazione, secondo la normativa vigente, presso la sede della Comunità della Valle di Sole previo possesso da parte del nucleo familiare dell'indicatore della condizione economica ICEF.

Visto che il Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione provvederà ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate relativamente alla residenza anagrafica e alla frequenza scolastica.

Vista la necessità di approvare i criteri e le modalità generali di ammissione agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio, di cui all'art. 72 della L.P. 07.08.2006, n. 5 come risulta dagli allegati alla presente deliberazione nella quale si intendono per interamente trascritti (Allegato A, Allegato B e Allegato C).

Ritenuto opportuno approvare il Bando per la concessione di assegni di studio (allegato D) e il Bando per la concessione di facilitazioni di viaggio (Allegato E) allegati alla presente deliberazione per l'anno scolastico 2024/2025.

Stabilito che le domande per la concessione degli assegni di studio nonché la concessione di facilitazioni di viaggio per l'anno scolastico 2024/2025 possono essere presentate entro e non oltre il **28 novembre 2024**.

Visto quanto disposto dallo Statuto della Comunità della Valle di Sole.

Acquisito sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione, dott.ssa Cristina Rizzi, nominata con decreto n. 3 del 13.02.2023, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che la presente proposta non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto essa non comporta l'assunzione di oneri di natura finanziaria;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 27.12.2023 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 e del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026.

Richiamato il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026.

DECRETA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, le direttive ed i criteri generali di ammissione agli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio, così come risultati dagli allegati alla

presente deliberazione nella quale si intendono per interamente trascritti (**Allegato A, Allegato B e Allegato C**);

2. di approvare il bando per la concessione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2024/2025, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento attuativo della legge provinciale 07 agosto 2006 n. 5, a favore degli studenti residenti nella Comunità della Valle di Sole, così come risulta nell'allegato alla presente, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**ALLEGATO D**);
3. di approvare il bando per la concessione delle facilitazioni di viaggio, nell'anno scolastico 2024/2025, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento attuativo della legge provinciale 07 agosto 2006 n. 5, a favore degli studenti che non possono fruire del servizio di trasporto pubblico residenti nella Comunità della Valle di Sole così come risulta nell'allegato alla presente, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**ALLEGATO E**);
4. di fissare, quale scadenza ultima di presentazione delle domande di assegno di studio e facilitazioni di viaggio per l'anno scolastico 2024/2025, la data del **28 novembre 2024**, come meglio espresso in premessa narrativa;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, considerata l'urgenza per assicurare e comunicare la rete dei soggetti e dei territori interessati dall'iniziativa;
6. di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che:
 - avverso la presente deliberazione sono ammessi opposizione al Comitato esecutivo della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).